

VERSO IL 4 MARZO E OLTRE



Una bussola
da Libertà e
Giustizia



www.libertaegiustizia.it

Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia
(CC BY-NC-ND 3.0 IT)

INDICE

Prefazione	5
Alle origini dell'astensionismo nella storia della Repubblica Italiana	7
1.	
Articolo 4	11
Articolo 9	15
Articolo 11	18
Articolo 21	22
Articolo 41	26
Articolo 53	29
XII disposizione transitoria e finale	33
2. Come funziona la nuova legge elettorale	
I. La nuova legge elettorale	38
II. Un sistema misto per la trasformazione dei voti in seggi	40
III. I candidati	44
IV. Come si vota	46
V. L'attribuzione dei seggi	54
VI. Dubbi di incostituzionalità	61
Colophon	64

20 febbraio 2018

La domanda che in queste settimane si sente rimbalzare ovunque, come una mantra ossessivo, non è «per chi voterai, il 4 marzo?», ma: «tu vai a votare, il 4 marzo?».

È davvero fortissima, a questa tornata elettorale, la tentazione di non andare a votare, o di annullare il voto. Una delle cause è una legge elettorale così orribile da rigettare anche i più volenterosi. E poi un'offerta politica nel complesso sconfortante e una campagna elettorale che arranca, mille miglia lontana dalle grandi questioni del Paese, incapace di mettere a confronto visioni diverse: che forse, semplicemente, non esistono.

Anche per un'associazione di cultura politica come Libertà e Giustizia non è facile affrontare questa marea montante di motivata disillusione. Eppure, crediamo che non sia tempo di disimpegno. Come gli ateniesi di Pericle anche noi siamo convinti che chi non partecipa al discorso pubblico non sia innocuo, ma inutile.

È per questo che abbiamo pensato a queste pagine: che non contengono – è bene dirlo subito e con chiarezza – alcuna indicazione di voto. Nessuno può disporre del libero voto altrui, figuriamoci se potrebbe mai provarci Libertà e Giustizia.

No, queste pagine sono pensate come un vademecum, una guida, un metro.

Innanzitutto una guida al voto in senso tecnico: per capire come difendersi dal micidiale Rosatellum, per quanto possibile.

E poi un metro per misurare programmi, proposte e biografie delle varie liste alla luce del Progetto che ci sta davvero a cuore: quello della Costituzione. È per questo che abbiamo scelto alcuni – solo alcuni, seguendo in modo certo arbitrario le nostre urgenze – articoli della Costituzione, e abbiamo indicato come concretamente si possono e si devono attuare.

Intervenendo in Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 – subito dopo il voto finale di approvazione della Carta – il presidente del Consiglio dei ministri, Alcide De Gasperi, pronunciò parole terribilmente chiare per il suo, e per i successivi esecutivi della Repubblica: «Il Governo ora, fatta la Costituzione, ha l'obbligo di attuarla e di farla applicare: ne prendiamo solenne impegno».

Ebbene: nelle prossime pagine si troverà uno strumento per capire

quanto i programmi dei partiti coincidano o si discostino da questa via, la Via Maestra.

Non indichiamo una rotta: ognuno sceglierà la sua. Ma abbiamo almeno provato a costruire una, seppur rudimentale, bussola. Ci auguriamo che possa accompagnare una navigazione che non sarà facile.

Tomaso Montanari, presidente di Libertà e Giustizia

ALLE ORIGINI DELL'ASTENSIONISMO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Paul Ginsborg

Con l'approssimarsi del 4 marzo 2018 è ancor più chiaro che uno dei fondamentali banchi di prova posti da queste elezioni non consiste nel decidere per chi votare, ma piuttosto se votare o meno. Dico subito, a scanso di equivoci, che ho tutta l'intenzione di andare a votare il 4 marzo, convinto che in democrazia i cittadini abbiano precisi doveri, oltre che diritti. Ma c'è altro. È ormai luogo comune tra amici, colleghi e nella cittadinanza in generale esprimere indignazione e disgusto rispetto al sistema dei partiti, con conseguente propensione al non voto. I sondaggi più recenti riguardo alle prossime elezioni danno l'astensionismo attorno al 34%. Alla fine del 2016, secondo Demos & pi, la mancanza di fiducia nei partiti politici si attestava su un drammatico 94%. Ma che cosa è successo? Come possiamo contrastare il fenomeno? Qui devo limitarmi ad accennare una riflessione che richiederebbe ben più spazio. Inoltre sono (solo) uno storico, non un costituzionalista, ma forse la storia in questo caso può venirci in aiuto.

Dal periodo di aspro dibattito politico e costituzionale tra il 1945 e il 1948 che diede forma in Italia al sistema di governo rappresentativo, i partiti emersero dotati di un livello esagerato di potere politico. La loro attività era soggetta a scarsi controlli esterni di una qualche efficacia, né esistevano vincoli a tutela della democrazia interna. I motivi di fondo erano svariati, non solo il tornaconto personale ma anche la necessità di contrastare le tendenze centrifughe – da sempre temute dalla classe dirigente del paese. La divisione ideologica e i contrasti superficiali che turbavano la nuova élite politica trassero in inganno molti giornalisti stranieri poco addentro alle questioni italiane, ma in realtà garantirono grandi linee di continuità. Più del 90% dei cittadini si recava regolarmente alle urne, sia a livello locale che nazionale.

Era l'epoca dei partiti politici di massa, rassicuranti sotto un certo aspetto, ma sotto altri molto meno. In particolare il sistema di favori e raccomandazioni all'insegna del clientelismo e del familismo che affondava profondamente le sue radici nella storia non fu mai contrastato attivamente. I democristiani e loro alleati ripresero questi meccanismi

sociali antichi, ma non arcaici, dando loro un nuovo volto. Nel 1957 Giulio Andreotti arrivò addirittura a nobilitare il sistema clientelistico: «Onore [...] a quanti servono il prossimo in un modesto contatto umano che restituisce talvolta la speranza a chi non crede più nella solidarietà degli altri». Peccato che questi longanimi atti di carità cristiana fossero raramente disinteressati e spesso illegali.

È su queste basi che venne costruita la partitocrazia italiana. I partiti politici di governo, non ostacolati dai magistrati dell'epoca (tra cui molti ex fascisti), né da altri vincoli istituzionali, diedero vita a un'occupazione sistematica dello Stato, spartendosi tutte le posizioni di potere e di influenza. La corruzione aveva carattere sistemico, non occasionale, al pari dei contatti e degli scambi di favori tra politici e organizzazioni criminali.

Sono risalito agli esordi della Repubblica per esplorare, seppur brevemente, quelle che sono le origini dell'attuale diffusissima alienazione dal sistema politico e del conseguente astensionismo. Naturalmente analizzare questo complesso fenomeno richiede tempo e attenzione. Particolare importanza riveste nel 1992 l'esperienza dei magistrati milanesi del pool Mani Pulite, che nelle aspettative avrebbe ridato slancio e trasparenza alla politica. Ma così non fu e quella sconfitta ha pesato fortemente su porzioni decisive dell'elettorato, aumentandone il cinismo, il privatismo e lo sconforto.

Una seconda riflessione riguarda il rapporto tra la democrazia rappresentativa e quella partecipativa o diretta. Gli articoli 50, 71 e 75 della costituzione italiana fanno tutti riferimento alla possibilità di utilizzare metodi "diretti" di espressione della volontà popolare. Il diritto di avanzare petizioni, di proporre leggi di iniziativa popolare e soprattutto di chiedere referendum abrogativi è un'arma importante, seppur smussata e limitata, per consentire ai cittadini di avere una qualche voce in capitolo nel governo del paese.

Negli ultimi 20-30 anni a livello internazionale si sono registrati tentativi radicali di collegare i due tipi di democrazia, dei quali il "bilancio partecipativo" di Porto Alegre in Brasile non è che il più famoso. Il principale elemento distintivo in questo caso è la partecipazione dei cittadini al processo deliberante, attraverso sia il dibattito che la decisione su questioni specifiche.

In Italia invece la partitocrazia ha insistito molto sulla necessità di partecipazione, intesa però come una vaga forma di consultazione, realizzata attraverso i meccanismi più moderni, ma priva di poteri decisio-

nali. Le assemblee fiorentine di Matteo Renzi alla Leopolda sono state esempio perfetto di questo trompe-l'oeil. Nel novero rientrano anche la cosiddetta "democrazia digitale" grillina, che maschera lo smisurato potere esercitato all'interno del movimento da Beppe Grillo e dal figlio del suo migliore amico, nonché il netto rifiuto da parte di tutti i partiti di dare attuazione al risultato del referendum sull'acqua come bene pubblico. Il sistema partitico italiano non riconosce affatto che l'attività costante della partecipazione garantisce, stimola e controlla la qualità della rappresentanza. La realtà è invece che quanto più la democrazia rappresentativa è corrotta e decrepita e quanto più la partecipazione è inefficace e vuota di potere, tanto più è probabile che una massa sempre più ingente di cittadini disertino le urne.

1

Articolo 4

“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. ”

La Costituzione individua il proprio «fondamento» nel lavoro (art. 1 Cost.), che declina, nel contempo, come diritto e come dovere dei cittadini. È un diritto, perché solo attraverso il lavoro ci si può procurare i mezzi per vivere. Ed è un dovere, perché solo attraverso il lavoro si può contribuire a rendere migliore la società in cui si vive.

In quest'ottica, tutti i lavori hanno pari dignità: quello manuale come quello intellettuale, perché il miglioramento della società dal punto di vista «materiale» è importante tanto quanto il suo miglioramento dal punto di vista «spirituale». Strettamente collegata all'idea di lavoro affermata dall'art. 4 Cost. è la disposizione del secondo comma dell'art. 3 Cost., in forza della quale spetta alla Repubblica il compito di realizzare le condizioni affinché tutti i «lavoratori» possano prendere attivamente parte «all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La Costituzione ci dice, insomma, che non si deve vivere passivamente, che l'avanzamento della società è un diritto-dovere che spetta a tutti realizzare e che nessuno deve vivere parassitariamente, facendosi portare “sulle spalle”

dagli altri. Il lavoro diventa, così, condizione di cittadinanza: essere cittadini significa, per un verso, essere liberi di condurre una vita dignitosa, senza dipendere da altri, e, per altro verso, svincolati dall'impellenza di soddisfare bisogni materiali, poter effettivamente contribuire alla realizzazione del modello di società che, nel quadro costituzionale, ci si prefigge come obiettivo.

In questo quadro, gli articoli 35-40 della Costituzione si occupano, più in specifico, di lavoro, con l'obiettivo di offrire adeguata tutela alla parte più debole del rapporto, quella dei lavoratori dipendenti. I temi sono tutt'oggi attualissimi: la tutela del lavoro in tutte le sue forme, la solidarietà internazionale tra i lavoratori, la formazione professionale dei lavoratori, la misura della retribuzione, la

durata massima della giornata lavorativa, l'irrinunciabile riposo settimanale e annuale, la protezione contro lo sfruttamento del lavoro femminile e del lavoro minorile, l'avviamento professionale degli «inabili» e dei «minorati» (affinché possano anch'essi essere cittadini a pieno titolo), il diritto di associazione sindacale, il diritto di sciopero, il divieto di serrata, la protezione di coloro che non lavorano perché non trovano lavoro (disoccupazione involontaria), perché non possono lavorare (per infortunio, malattia, invalidità) o perché hanno finito di lavorare (vecchiaia).

In una prima fase della storia repubblicana, questo corpo di disposizioni costituzionali ha trovato attuazione essenzialmente attraverso due pilastri: una serie di interventi legislativi, tra i quali spicca la legge n. 300 del 1970, meglio conosciuta come "Statuto dei lavoratori", volta a tutelare la libertà sindacale sia dei singoli lavoratori, sia delle organizzazioni sindacali; e un'attività di tutela giurisdizionale svolta dalla magistratura del lavoro anche attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni costituzionali.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta si è avviata

una seconda fase, di segno inverso, volta a comprimere il livello di tutela dei lavoratori raggiunto in precedenza, considerato eccessivamente costoso per le imprese: dapprima attraverso la moltiplicazione di forme contrattuali precarie alternative a quelle ordinarie, poi con la crescente apposizione di ostacoli all'attività sindacale, quindi con l'indebolimento delle tutele previste per le stesse forme contrattuali ordinarie (emblematica l'eliminazione della tutela reale prevista dall'art. 18 dello "Statuto dei lavoratori"), da ultimo rendendo più difficile e oneroso l'accesso alla protezione giudiziaria. Oggi la regola per i nuovi lavori è quella dell'instabilità dei contratti, dell'indurimento delle condizioni di lavoro, dell'impoverimento delle retribuzioni, in assenza, peraltro, di conseguenze positive sul fenomeno della disoccupazione, in particolare giovanile.

Appare allora indispensabile:

➤ operare a favore della ricomposizione della classe lavoratrice, rilanciando le libertà sindacali individuali e collettive, in particolare

attraverso il sostegno
all'attività sindacale e la difesa
del diritto di sciopero;

- > invertire la rotta rispetto
all'incredibile proliferazione
delle forme contrattuali
avvenuta negli ultimi decenni
– a partire dalle aberrazioni
del lavoro precario, povero,
gratuito o semi-gratuito –
individuando come obiettivo
da conseguire la costituzione
di rapporti di lavoro stabili
e vincolando l'utilizzo di
rapporti a scadenza a
oggettive esigenze di carattere
temporaneo;
- > garantire a tutti un reddito
di base sganciato dalla
prestazione lavorativa, in modo
che nessuno sia costretto
ad accettare condizioni di
lavoro inique sotto il ricatto del
bisogno;
- > ripristinare la reintegrazione
sul posto di lavoro come
rimedio generale contro il
licenziamento ingiustificato;
- > eliminare gli ostacoli
procedurali ed economici che
oggi rendono più difficile di
un tempo l'accesso alla tutela
giurisdizionale da parte dei
lavoratori.

Articolo 9

“ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. ”

Promuovere lo sviluppo della cultura (intesa non come evasione, ma come senso critico) e renderla accessibile a tutti i cittadini: cioè fornire a ognuno gli strumenti culturali per esercitare la propria sovranità.

In un'epoca in cui la parola 'sviluppo' pare piegata all'unica dimensione economica, è importante sottolineare che lo 'sviluppo' del primo comma dell'articolo 9 significa la stessa cosa del «progresso ... spirituale della società» cui un altro principio fondamentale della Carta, l'articolo 4, chiama a concorrere, doverosamente, «ogni cittadino». Per capire il senso di questa prescrizione bisogna ricordare l'enorme importanza della cultura come fondamento della resistenza al fascismo. Quando Piero Calamandrei spiega perché i fratelli Rosselli scelsero di fondare un "circolo di cultura", scrive: «ai Rosselli, mentre quelli bastonavano e assassinavano impunemente e la gran massa inerte li lasciava fare, si presentò in termini angosciosi il problema morale dell'Italia. Perché accadeva questo generale sfaldamento di tutta una struttura nazionale? Perché questo crollo? Perché questa indifferenza? Prima di agire bisognava poter rispondere a queste domande

tormentose: bisognava capire». Anche oggi, di fronte ai nuovi fascismi che sorgono nel dilagare dell'indifferenza, la cultura è la principale risposta. Garantire i finanziamenti alla ricerca è vitale perché, come disse già il fisico e deputato Giuseppe Pignedoli in Assemblea Costituente: «Gli scienziati se ne vanno, ma il doloroso calvario degli scienziati, che se ne vanno all'estero e che la Patria perde, dovrà essere finito una volta per sempre. La Repubblica democratica italiana dovrà provvedere ai suoi ricercatori, dovrà provvedere a questi suoi lavoratori della mente». Una prospettiva, questa, che rende assai concreto e tangibile il precetto del primo comma: promuovere lo sviluppo della ricerca, significa provvedere ai ricercatori. Il secondo comma impone alla Repubblica di prendersi cura del territorio che ci fa italiani. Paesaggio e patrimonio culturale (composto di biblioteche, archivi, musei, monumenti, siti

archeologici, beni immateriali...) formano un tutt'uno, indivisibile. E la Corte Costituzionale ha chiarito come qua la Carta tuteli la forma stessa dell'Italia: l'ambiente, diremmo oggi, o addirittura la biosfera. Un'idea aperta di nazione (aperta anche ai nuovi italiani che accogliamo attuando l'articolo 10 della Costituzione) costruita non sul sangue, la fede o il colore della pelle, ma sulla appartenenza biunivoca al territorio: noi apparteniamo al territorio, e il territorio ci appartiene. Non come a dei padroni, ma come a custodi che lo abbiano in prestito dalle generazioni future.

Per attuare questo altissimo progetto di civiltà, oggi largamente tradito, occorre:

- > Unificare i ministeri che hanno competenza sulla tutela del territorio: Ambiente e Beni Culturali, separando questi ultimi dal Turismo.
 - > Portare il livello della spesa per la cultura sopra quello della media europea (1% del Pil). Già nel 2008, dopo la cura dimagrante firmata Tremonti-Bondi, l'Italia era il fanalino di coda, con lo 0,8% del Pil; nel 2015 abbiamo gloriosamente
- raggiunto lo 0,7%, penultimi in classifica (dopo di noi, solo l'Irlanda). E pensare che non solo la Danimarca e la Finlandia, ma anche Slovenia, Lettonia e Bulgaria registrano una spesa superiore al 2% del Pil.
- > Riportare le piante organiche della tutela ai livelli precedenti al governo Renzi (25.000 unità contro le 19.000 previste oggi). Rinunciare ad ogni forma di precarietà professionale nella tutela: non solo per la dignità dei lavoratori, ma anche a garanzia della loro indipendenza dal potere politico.
 - > Cancellare le riforme che hanno disarticolato il sistema di tutela privilegiando la valorizzazione intesa come mercificazione.
 - > Cancellare le leggi (come lo Sblocca Italia) che hanno sottoposto le ragioni tecnico-scientifiche della tutela dell'ambiente a quelle del mercato e al potere esecutivo.
 - > Varare i piani paesaggistici di tutte le regioni italiane (attualmente esistono solo in Toscana, in Puglia e per le coste sarde).

Articolo 11

“ L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

C'è un filo che lega strettamente tutti i capitoli e i temi di questo opuscolo a una ben definita idea di Europa.

Ma ce ne è uno in particolare: il tema della *conoscenza*, in quel senso della parola che è inseparabile da quello della parola *virtù* («Fatti non foste a viver come bruti...»).

L'articolo 11 della nostra Costituzione indica nella pace e nella giustizia fra le nazioni i valori che guidano la nostra disponibilità a limitare la sovranità dello Stato nazionale. Questa esplicita dichiarazione di consenso all'autolimitazione di sovranità rappresenta oggi, nell'inquietante ascesa del sovranismo e dei nazionalismi, un punto fermo di straordinaria attualità. La sua preveggenza è radicata nella tragica esperienza europea da cui è nata anche la Repubblica italiana. L'Unione Europea, a differenza di ogni altra potenza politica, ha radici nel pensiero, cioè nella ragione umanistica che si incarna nei suoi documenti e principi normativi, e non nella violenza e nell'arbitrio. Anche se quei documenti e principi sono il risultato della cognizione del dolore e della violenza: nascono dalla preveggenze volontà di sradicarli dalla nostra convivenza. L'UE, più

in profondità, ha radici di carta e pensiero, perché nella sua forma attuale non è nata solo dalla combinazione fra la visionarietà di Altiero Spinelli e i "gloriosi trent'anni" della ricostruzione post-bellica. Ma è nata dal pensiero che ha dato forma alle moderne Dichiarazioni dei Diritti Umani, di cui la Carta di Nizza (2000), ricompresa nel Trattato di Lisbona (2009) è forse la versione più avanzata.

A proposito di giustizia e di pace, due sono le grandi idee che ispirarono Altiero Spinelli, e ancora ispirano noi. Una è che Socrate aveva ragione anche se tutta la storia gli dà torto, e che la giustizia non è l'utile del più forte ma l'accesso di ognuno a una *vita esaminata* e capace di esaminare anche chi intenda dirigerla. L'altra è l'idea cosmopolita, che precede la nascita dei nazionalismi e sola può aiutare la civiltà a sopravvivere alla loro furia

nuovamente urlante. È l'idea di un imperio della legge, che domini là dove c'era e ancora c'è la selva geopolitica delle potenze. Perciò nei suoi documenti costitutivi, nel suo stesso genoma, l'Unione Europea ha una direzione di marcia antitetica a quella che sembra volersi imporre oggi – e si imporrà se ci dimentichiamo di questa freccia puntata, di questa volontà iscritta nei Trattati.

La Carta di Nizza parla di diritti che sono *umani* – e non tollerano affatto la pretesa di essere “padroni a casa nostra”: non c'è un “noi” cui si possa contrapporre un “loro” quando si parla di diritti *umani*. Ma inoltre, sola fra i grandi documenti normativi moderni, menziona fra i valori fondanti la *cittadinanza* – e dunque la democrazia, solo sistema di governo che distingue il cittadino dal suddito e lo eleva a giudice del potere e della giustizia. Una vera democrazia sovranazionale, con relative istituzioni – parlamento, governo, partiti sovranazionali – è la sola compatibile con quel valore fondante.

È questa l'Europa che abbiamo in mente. Esattamente il contrario di quella che conduce, meschina e impotente, la vita servile di un organismo inter-governativo a

difesa degli interessi nazionali particolari.

A questo fine riteniamo necessario, nel rispetto della lettera e dello spirito dell'art. 11 della Costituzione:

- > che l'Italia agisca, in ambito UE, per promuovere una democratizzazione delle istituzioni comunitarie, il superamento delle politiche di austerità, la lotta alla povertà e alle diseguaglianze in crescita in tutto il continente;
- > che il prossimo Governo italiano firmi il Trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari, sottoscritto il 7 luglio 2017 da 122 paesi, ma non dal nostro;
- > che nella prossima legislatura si inverta la tendenza in atto di crescita costante delle spese militari (oggi all'1,4% del PIL) e di tagli alla spesa sociale (valga per tutti la previsione di portare il finanziamento del sistema sanitario nazionale al di sotto del 6,5% del PIL, la soglia minima indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità affinché un sistema sanitario possa funzionare);

- > che venga rispettata la legge n. 185 del 1990, che vieta l'esportazione di armi verso paesi in guerra o che violano i diritti umani: una legge vergognosamente aggirata dagli ultimi governi, come ha mostrato lo scandalo della vendita di armi all'Arabia Saudita;

- > che i fondi per la cooperazione internazionale siano destinati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi destinatari, indispensabile premessa per la convivenza pacifica tra i popoli e non – come sta accadendo – per finanziare missioni di contenimento dei flussi migratori, come quella appena approvata in Niger.

Articolo 21

“ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. ”

La tutela accordata dall'art. 21 della Costituzione alla libertà di manifestazione del pensiero si articola, tra l'altro, nella tutela della libertà di informare, di informarsi e di essere informati.

Se la libertà di informare – cioè di comunicare il proprio pensiero ad altre persone - è, almeno apparentemente, fortemente accresciuta dalla disponibilità dei canali di comunicazione offerti da internet, la libertà di informarsi e di essere informati è invece messa in crisi, in particolare in Italia, da una pluralità di fattori che ne pregiudicano l'effettività.

Fin dal 1988 la Corte Costituzionale ha chiarito che la condizione di sostanziale monopolio rivestita dal gruppo Berlusconi nell'ambito della televisione nazionale privata in chiaro è contraria al dettato dell'art. 21, poiché viola il principio del pluralismo nelle fonti informative. Lo stesso concetto è stato ribadito in una serie di pronunce successive della Corte, senza che il legislatore abbia mai ritenuto di adeguarsi ai principi da queste indicati. Anzi, con la legge Mammì del 1990 e la successiva legge Gasparri la posizione dominante delle tv Mediaset è stata confermata e rinforzata.

Questa situazione, di per sé contrastante con i principi affermati anche a livello europeo in tema di pluralismo dell'informazione, è divenuta abnorme con l'assunzione, da parte di Berlusconi, di ruoli politici di governo. L'Italia è stata per questo destinataria di numerose condanne da parte di istituzioni internazionali, rimaste inascoltate dal nostro legislatore (non per caso!).

Anche il controllo del Governo sulla televisione pubblica si espone ad analoghe critiche, in quanto contrasta con i principi che pongono l'indipendenza e l'imparzialità delle fonti alla base della libertà di informazione. E si deve tenere conto che, a tutt'oggi, la televisione è il mezzo di gran lunga più diffuso nel nostro paese e quello che maggiormente influenza la formazione dell'opinione pubblica. L'indipendenza e imparzialità dell'informazione non dipende solo dalla proprietà di televisioni e giornali, essa risiede anche

nelle mani dei giornalisti, nella loro capacità (o incapacità) di raccontare la realtà, di essere critici nei confronti del potere, di svolgere onestamente la loro funzione di selezione, trasmissione e approfondimento delle notizie nel rispetto del diritto del pubblico di ricevere un'informazione obiettiva e non falsificata.

Ma mai come oggi i giornalisti sono costretti a lavorare in condizioni che rendono molto difficile l'esercizio della loro autonomia: essi si vedono schiacciati da una propaganda di parte e di governo esercitata con grande vigore; in molti casi, sono oppressi da minacce provenienti dal mondo criminale non solo in località periferiche ma ormai nei centri chiave della realtà italiana; lavorano spesso in condizioni di precariato che ne compromettono l'indipendenza e le prospettive di vita.

Quello della consapevole manipolazione o addirittura costruzione artefatta delle notizie è un ulteriore fattore di criticità emerso in particolare nella comunicazione via web, la cui capillarità e capacità di mirare specifici settori dell'opinione pubblica pone nuove questioni e nuovi rischi quanto alla possibilità

di influenzare in maniera rilevante la formazione del consenso politico, specie in vista di competizioni elettorali.

Libertà e Giustizia chiede che alla libertà e qualità dell'informazione venga finalmente assicurata, nel nostro paese, un'attenzione adeguata ad affrontarne i gravi limiti e assicurarne la tutela prevista dalla Costituzione, sia attuando misure tali da riequilibrare il nostro sistema radiotelevisivo, sia utilizzando e affinando gli strumenti per affrontare i nuovi problemi posti dalla comunicazione via web.

In particolare chiede:

- che siano emanate norme atte ad escludere che la proprietà o comunque il controllo dei mezzi di informazione possano essere detenuti da un soggetto politico, così come è previsto in altri ordinamenti europei;
- che, analogamente, si riformi la televisione pubblica, al fine di sottrarla al controllo del potere esecutivo;
- che sia prestata la massima

attenzione ai valori
dell'indipendenza e imparzialità
dell'informazione nella
formazione dei giornalisti e sia
tutelato il lavoro giornalistico;

- > che si apprestino gli strumenti necessari ad evitare che la comunicazione via internet venga utilizzata per manipolare e falsificare le notizie, o come mezzo di aggressione nei confronti degli avversari politici e dei soggetti più deboli.

Articolo 41

“ L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. ”

L'art. 41 e gli articoli successivi, compresi sotto il Titolo III, dedicato ai Rapporti economici, sono tra i più innovativi, e i più misconosciuti, della nostra Costituzione.

L'art. 42, dopo avere distinto tra proprietà pubblica e privata, riconosce e garantisce la proprietà privata, ma affida alla legge il compito di determinarne «i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti», prevedendo tra l'altro la possibilità di esproprio «per motivi di interesse generale». L'art. 43 specifica che imprese che si riferiscono a «servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano il carattere preminente di interesse generale» possono essere riservate originariamente o trasferite «allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti».

Complessivamente questi articoli e quelli compresi sotto lo stesso Titolo rovesciano l'impostazione liberale classica, istituendo una precisa gerarchia tra diritti fondamentali, indisponibili e inviolabili, e diritti patrimoniali, riconosciuti entro precisi limiti e vincoli. Mentre lo Statuto Albertino si limitava a «garantire»

la libertà individuale (art. 26) e qualificava «tutte le proprietà, senza alcuna eccezione» come «inviolabili» (art. 29), la Costituzione italiana esclude dal novero dei diritti inviolabili il diritto di proprietà, che già Beccaria aveva bollato come «il terribile diritto». Il disegno d'insieme rinvia a un modello di Stato che interviene attivamente nell'economia, non solo per regolare e controllare il mercato, ma per limitare lo strapotere dei privati e indirizzare l'iniziativa economica a «fini sociali». È anche richiamandosi a questi articoli che nel 1953 Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, ha requisito alloggi sfitti per assicurare un tetto ai senza casa. Ed è in attuazione del dettato costituzionale che i governi di centro-sinistra, negli anni Sessanta, hanno nazionalizzato l'energia elettrica o adottato la legge sull'equo canone.

Tutto ciò appare oggi sideralmente lontano. Seguendo i dettami dell'ideologia neo-liberale, la politica si limita a

“stimolare” i mercati, elargendo benefici alle imprese (per lo più a fondo perduto) e rinunciando a esercitare un ruolo attivo nella progettazione e attuazione di politiche industriali, per il lavoro, per l’ambiente. Col risultato che è la magistratura a dover intervenire in casi - come l’Ilva di Taranto - in cui l’attività imprenditoriale mette gravemente a repentaglio la salute, la sicurezza, la dignità dei lavoratori e dei cittadini. È allora urgente riscoprire il Titolo III della Costituzione, oggi più attuale che mai, di fronte alla crescita abnorme delle diseguaglianze e alla tendenza di una parte della giurisprudenza europea a equiparare nuovamente libertà e proprietà.

In particolare appare indispensabile:

- Ristabilire il primato della persona sul profitto e combattere il fenomeno delle “morti bianche”, ulteriormente cresciuto nel corso del 2017, tenendo conto che gli infortuni sul lavoro colpiscono in particolare i lavoratori più anziani, costretti a rimanere nelle fabbriche e nei cantieri dalla legge Fornero.
- Aumentare significativamente gli investimenti pubblici, in particolare nel settore dell’istruzione e della ricerca - che ci vede attualmente agli ultimi posti in Europa - senza i quali neppure il comparto privato potrà sperare di tornare competitivo.
- Usare lo strumento degli sgravi e degli incentivi fiscali alle imprese per promuovere l’economia “verde” e altri obiettivi di pubblica utilità, come avviene con successo in altri paesi.
- Sottrarre alla logica del profitto e della speculazione i beni comuni, arginando la tendenza a “fare cassa” con le privatizzazioni e rispettando l’esito del referendum del 2011 sull’“acqua pubblica”, oggi in gran parte disatteso.
- Agire a livello europeo per scongiurare l’inserimento del Fiscal Compact nell’ordinamento giuridico comunitario, che risulterebbe in contrasto con l’obbligo costituzionale di garantire i diritti sociali.

Articolo 53

“ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. ”

L'art. 53 Cost. detta due principi fondamentali a cui deve ispirarsi la disciplina del sistema tributario nel suo complesso: la «capacità contributiva» e la «progressività».

Secondo il principio della «capacità contributiva», a nessuno può essere imposto un prelievo fiscale eccessivo rispetto al proprio reddito e al proprio patrimonio: tale principio vale come limite sostanziale al prelievo fiscale, a integrazione del limite formale sancito dall'art. 23 Cost., per il quale solo la legge può imporre prestazioni patrimoniali (o personali). Sarà così costituzionalmente legittimo solo il prelievo fiscale disposto per legge e non eccedente la capacità contributiva dei singoli contribuenti.

La Corte costituzionale ne ha ricavato due ulteriori indicazioni: la prima è che le leggi tributarie non possono colpire una capacità contributiva esistente in passato ma non più attuale (non possono, cioè, essere retroattive); la seconda è che a parità di capacità contributiva deve corrispondere, in virtù del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., pari carico fiscale (e, conseguentemente, che a

diversità di capacità contributiva deve corrispondere diverso carico fiscale).

Secondo il principio della progressività, la percentuale di reddito o patrimonio oggetto di imposizione fiscale deve crescere al crescere del reddito o del patrimonio: così, per esempio, un soggetto che ha 100 subirà un prelievo fiscale del 10%, mentre un soggetto che ha 500 subirà un prelievo fiscale del 25%. La giustificazione sta nella teoria dell'utilità marginale decrescente, in base alla quale più aumenta la disponibilità di denaro meno utile esso risulta (diceva Luigi Einaudi che 10 lire non hanno lo stesso valore per un povero o per un ricco, perché il primo le usa per comprare un bene di prima necessità come il pane, il secondo un bene voluttuario come un biglietto per il teatro). Va aggiunto che, per rispetto del principio di uguaglianza, i sistemi tributari progressivi funzionano normalmente a scaglioni per cui, in base all'esempio precedente, il

contribuente che ha 500 pagherà un'aliquota del 10% sui primi 100 e il 25% sui restanti 400.

La Corte costituzionale ha precisato che non tutte le singole imposte devono essere progressive, deve esserlo il sistema tributario nel suo complesso: ciò legittima la previsione di imposte proporzionali, come le imposte indirette (per esempio, l'Iva), e regressive, come le imposte a importo fisso (per esempio, in alcuni casi, l'imposta di registro). Poiché attualmente la progressività del sistema è essenzialmente garantita dall'Irpef, la sua trasformazione in flat tax (tassa ad aliquota uguale per tutti, dunque proporzionale) annullerebbe di fatto la progressività dell'intero sistema tributario: dunque, produrrebbe un effetto contrario al dettato costituzionale.

Dal complesso di questi principi si è ricavato che, per la Costituzione italiana, il dovere tributario non si giustifica come corrispettivo dei servizi e delle prestazioni erogate dallo Stato (come avveniva nello Stato ottocentesco), ma come componente essenziale del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) a cui tutti, indipendentemente dalla fruizione dei servizi

pubblici, sono tenuti in vista della realizzazione dell'eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.).

Oggi siamo molto lontani dal dettato costituzionale per via dell'enorme evasione fiscale, della riduzione della progressività, dell'eccessiva tassazione dei redditi da lavoro, della complicazione della legislazione in materia.

Appare allora indispensabile:

- > combattere seriamente l'evasione fiscale: un recente rapporto dell'Ufficio valutazione impatto del Senato stima che le somme non dichiarate al fisco italiano ammontino a 132,1 miliardi di euro all'anno (una cifra sufficiente a finanziare il funzionamento dell'intero Servizio Sanitario nazionale);
- > rafforzare la progressività del sistema tributario: moltiplicando il numero degli scaglioni fiscali (negli ultimi quarant'anni quelli dell'Irpef sono scesi da trentadue a cinque) si potrebbe diminuire la pressione fiscale sui redditi

bassi e medi e aumentarla sui redditi alti (secondo l'economista Tony Atkinson, si dovrebbe portare al 65% l'aliquota per i redditi più elevati e discorso analogo dovrebbe valere per l'imposta di successione);

- > spostare il peso della pressione fiscale complessiva dai redditi da lavoro (in particolare dipendente) ai profitti delle imprese e alle rendite finanziarie;
- > sfoltire la giungla delle agevolazioni, detrazioni, esenzioni: si tratta di centinaia di misure che interessano decine milioni di contribuenti e che hanno l'effetto, oltre che di complicare la legislazione in materia, di indebolire gravemente il principio di uguaglianza.

XII disposizione transitoria e finale

“ E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. ”

La Costituzione italiana è antifascista. Il suo antifascismo, lungi dall'essere una mera condizione contingente e in grado di essere superata con l'avanzare del tempo, è invece pensato come dimensione fondativa della nostra Repubblica.

La stringenza di questa scelta è chiarita definitivamente dalla cosiddetta legge Scelba (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione - 20 giugno 1952). In essa è esplicitato il senso del divieto di riorganizzazione del partito fascista e indicato il suo valore estensivo. Infatti non ci si limita a vietare “manifestazioni esteriori di carattere fascista”, ma s'estende il divieto a tutte quelle associazioni che, pur non richiamandosi esplicitamente al fascismo, tuttavia “perseguono le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista”.

Quali sono queste finalità? L'uso o la giustificazione della violenza quale lotta politica, la denigrazione “della democrazia, delle sue istituzioni e dei valori della Resistenza”, la “soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione”, la “propaganda razzista”.

La Costituzione adotta questo criterio estensivo perché fa memoria dell'ubiquità del fascismo. Fa insomma il contrario di quel che accade ora: lo riconosce nelle sue forme differenti, mentre noi tendiamo a non riconoscerlo nemmeno nelle sue manifestazioni più esplicite.

In modo particolare va rimarcato come queste norme attuative segnalino che ogni razzismo – non solo ogni atto ma anche ogni discorso – sia parte integrante del fascismo. Questa immediata identificazione tra fascismo e razzismo non è un caso.

Molte democrazie hanno dovuto “autoemendarsi”, nella loro storia, da una genealogia razzista. La nostra Repubblica invece nasce tragicamente già matura, a causa dell'infamia fascista della Dichiarazione sulla razza. Perciò la nostra Costituzione riconosce nel razzismo la stessa essenza morale del fascismo.

Oggi siamo molto lontani da questi caratteri dell'antifascismo

XII disposizione transitoria e finale

costituzionale.

Piuttosto che rivendicare con nettezza il carattere fondativo dell'antifascismo, molti politici sembrano convinti che vi possa essere una qualche equidistanza: come se fascismo e antifascismo fossero parti della contesa politica, due estremismi contrapposti e anacronistici.

Piuttosto che censurare con la giusta attenzione ogni espressione del fascismo secondo quel criterio estensivo prima richiamato, si preferisce assecondare la partecipazione politica di partiti e organizzazioni che sono dichiaratamente fascisti. Piuttosto che sottolineare l'unica radice di razzismo e fascismo si cede facilmente alla tentazione di legittimare il razzismo come un semplice eccesso di reazione ai fenomeni migratori, rimuovendone la natura intrinsecamente antidemocratica.



Appare allora indispensabile:

> Rispettare il divieto costituzionale, non permettendo più a organizzazioni che si rifanno esplicitamente al fascismo di concorrere a elezioni

di qualunque genere, partecipare alla vita politica e al dibattito pubblico attraverso manifestazioni o dichiarazioni che evocino forme di violenza come lotta politica, denigrino la democrazia e le sue istituzioni, ricorrano a argomentazioni di stampo razzista.

> Richiamare i politici al rispetto della responsabilità costituzionale delle loro parole su fascismo e antifascismo. Ogni discorso pubblico infatti si colloca necessariamente su un ordine simbolico. Non si riferisce solo a ciò a cui si riferisce, ma autorizza (o interdice) un'idea generale della società in cui viviamo. Ogni parola che autorizza o non condanna manifestazioni fasciste - o addirittura contribuisce ad accrescere la convinzione secondo cui l'antifascismo è divisivo - deve tenere conto di ciò che significa rispetto alla legittimazione di un'idea generale di società.

> Riconoscere che il dispositivo ideologico diffuso secondo cui è tempo di essere postfascisti, poiché fascismo e antifascismo sarebbero ormai inattuali, non solo è sbagliato

ma è fuori da ogni fedeltà costituzionale. Smascherare la funzione ideologica di questo pensiero postfascista è tanto necessario quanto semplice. Il ruolo dell'antifascismo nella Costituzione è quello di un evento fondatore, capace di renderci comunità. Fare a meno dell'antifascismo significa semplicemente cercare di imporre un'altra fondazione di ciò che ci fa stare insieme.

- > Mettere a distanza perentoriamente ogni razzismo, spezzando soprattutto la falsa causalità tra politiche migratorie e pratiche razziste che finisce per giustificare il fascismo dell'odio dei penultimi contro gli ultimi, sostituendo la comunità democratica della Costituzione con la comunità sacrificale del tutti contro uno.

2

COME FUNZIONA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

I.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Il sistema con cui il 4 marzo 2018 verranno eletti la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica è dettato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165.

Tale legge è anche conosciuta come Rosatellum, dal nome del capogruppo del Partito democratico alla Camera, Ettore Rosato. Assieme a Forza Italia e Lega, il PD è infatti il partito che più ha contribuito all'elaborazione e all'approvazione della legge.

La legge si compone di sei articoli:

- l'art. 1 introduce modifiche al testo unico in materia di elezioni della Camera dei deputati (decreto legislativo n. 361 del 1957);
- l'art. 2 introduce modifiche al testo unico in materia di elezioni del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993);
- l'art. 3 delega il governo a determinare i collegi, uninominali e plurinominali, per l'elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
- l'art. 4 prevede la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno del contrassegno, dello statuto, del programma, del nome del «capo» politico e delle liste di candidati di ciascuna forza politica che partecipa alle elezioni;
- l'art. 5 dispone che dalla legge non devono derivare nuove o maggiori spese per la finanza pubblica;
- l'art. 6 detta alcune disposizioni transitorie e stabilisce la data di entrata in vigore della legge (12 novembre 2017).

II.

**UN SISTEMA MISTO PER LA
TRASFORMAZIONE DEI VOTI
IN SEGGI**

UN SISTEMA MISTO PER LA TRASFORMAZIONE DEI VOTI IN SEGGI

Per la trasformazione dei voti conseguiti da ciascuna forza politica in seggi parlamentari, la legge n. 165 del 2017 adotta un sistema misto: in parte proporzionale, in parte maggioritario.¹

Per la Camera dei deputati, la legge n. 165 del 2017 prevede:

- che l'Italia sia divisa in 28 circoscrizioni (4 in Lombardia, 2 in Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, una per le restanti regioni);
- che all'interno delle 28 circoscrizioni siano individuati 63 collegi plurinominali;
- che all'interno dei 63 collegi plurinominali siano individuati 232 collegi uninominali;
- che ciascuno dei 232 collegi uninominali assegni un seggio con il sistema elettorale maggioritario;
- che i 63 collegi plurinominali assegnino, nel complesso, 386 seggi con il sistema elettorale proporzionale (ciascun collegio plurinomina-
le assegna un minimo di 3 e un massimo di 8 deputati);
- che 12 seggi siano assegnati alla Circoscrizione estero affinché siano eletti dagli italiani ivi residenti.

In totale, sono così assegnati 630 seggi (232 con maggioritario + 386 con proporzionale + 12 all'estero).

¹ Vedi approfondimento a p. 43

UN SISTEMA MISTO...

Per il Senato della Repubblica, la legge n. 165 del 2017 prevede:

- che l'Italia sia divisa in 20 circoscrizioni (una per regione); che all'interno delle 20 circoscrizioni siano individuati 34 collegi plurinominali; che all'interno dei 34 collegi plurinominali siano individuati 116 collegi uninominali;
- che ciascuno dei 116 collegi uninominali assegni un seggio con il sistema elettorale maggioritario;
- che i 34 collegi plurinominali assegnino, nel complesso, 193 seggi con il sistema elettorale proporzionale (ciascun collegio plurinomina-
le assegna un minimo di 2 e un massimo di 8 deputati)²;
- che 6 seggi siano assegnati alla Circoscrizione estero affinché siano eletti dagli italiani ivi residenti.

In totale, sono così assegnati 315 seggi (116 con maggioritario + 193 con proporzionale + 6 all'estero)³.

² Fanno eccezione i collegi plurinominali del Trentino-Südtirol e del Molise che, curiosamente, pur essendo definiti «plurinominali», assegnano un unico seggio.

³ Completano la composizione del Senato i senatori a vita, oggi nel numero di sei: Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, Giorgio Napolitano, Liliana Segre. In totale i senatori sono così 321 (315 eletti + 6 a vita).

IL SISTEMA PROPORZIONALE

prevede usualmente che il territorio nazionale sia suddiviso in più collegi, in ciascuno dei quali è eletta una parte dei parlamentari (raramente l'intero territorio nazionale è costituito in un unico collegio elettorale, nel quale sono eletti tutti i parlamentari di ciascuna Camera). Per esempio: immaginando di dover eleggere una Camera di 400 deputati, si potranno creare 10 collegi in ciascuno dei quali sono eletti 40 deputati. Nella pratica, è più comodo far coincidere i collegi con le circoscrizioni amministrative esistenti, distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione residente (dunque, i vari collegi assegneranno un numero diverso di seggi). In ogni collegio ciascuna forza politica ottiene una percentuale di seggi corrispondente alla percentuale dei voti conseguiti: così, se un partito ha ottenuto il 15% dei voti nel collegio, conquisterà il 15% dei seggi in palio nel collegio. Poiché in ogni collegio sono eletti più parlamentari, tali collegi sono detti «plurinomiali».

IL SISTEMA MAGGIORITARIO

prevede che il territorio nazionale sia diviso in tanti collegi quanti sono i seggi da assegnare. Per esempio: immaginando di dover eleggere una Camera di 400 deputati, si dovranno creare 400 collegi in ciascuno dei quali sarà eletto un deputato. In ciascun collegio ogni forza politica presenta un solo candidato e il seggio andrà al candidato della forza politica che ha ottenuto almeno un voto in più rispetto a tutti gli altri: così, se in un collegio tre partiti presentano i loro candidati e il partito A ottiene il 34% dei voti, il partito B il 35% e il partito C il 31%, il seggio andrà al partito B. Poiché in ogni collegio è eletto un solo parlamentare, tali collegi sono detti «uninomiali».

III.

I CANDIDATI

I CANDIDATI

Sia alla Camera, sia al Senato:

- nei collegi plurinominali i partiti concorrono ciascuno per sé, presentando una lista di minimo 2 e massimo 4 nomi di candidati, elencati secondo l'alternanza di genere;
- nei collegi uninominali, i partiti possono decidere se presentarsi in coalizione con altre forze politiche: se non lo fanno, ciascun partito presenta il proprio candidato; se lo fanno, tutti i partiti coalizzati presentano un candidato comune. I partiti che decidono di coalizzarsi devono presentare la medesima coalizione in tutti i collegi uninominali della circoscrizione. Le coalizioni non devono indicare un unico «capo» politico (ciascun partito ha il suo).

Sia alla Camera, sia al Senato è possibile essere candidati in un collegio uninominale e in 5 collegi plurinominali: dunque, si può arrivare a cumulare fino a 6 candidature.

Sia alla Camera (a livello nazionale), sia al Senato (a livello regionale), ogni forza politica o coalizione deve avere al massimo il 60% di candidati nei collegi uninominali dello stesso genere e ogni forza politica deve avere al massimo il 60% di candidature dello stesso genere come capilista nei collegi plurinominali ¹.

¹ Nella pratica, le forze politiche hanno largamente eluso questa previsione abusando delle pluricandidature femminili: in tal modo, le candidate donne effettivamente eleggibili sono assai meno numerose del 40% (si immagini il caso di una donna, candidata in un collegio uninominale e in cinque collegi plurinominali come capolista, che venga eletta nel collegio uninominale: nei collegi plurinominali le subentreranno cinque uomini).

IV.

COME SI VOTA

COME SI VOTA

Sia per la Camera, sia per il Senato, l'elettore riceve una sola scheda in cui sono riportati i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, sotto, il simbolo della forza politica o delle forze politiche coalizzate che lo sostengono. Per ciascuna forza politica è, inoltre, indicato il listino di 2-4 nomi dei candidati nel collegio plurinominale al cui interno è inserito il collegio uninominale.

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	

COME SI VOTA

L'elettore può:

Fare un segno solo sul nome di un candidato nel collegio uninominale;

The diagram illustrates 15 ballot boxes for uninominal candidates, arranged in two columns. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)' and contains a numbered circle (1-15) and the text '1. Nome Cognome', '2. Nome Cognome', '3. Nome Cognome'. A large green 'X' is drawn over the boxes for candidates 1, 2, and 3, indicating that only one mark should be made on the name of a candidate.

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	

COME SI VOTA

L'elettore può:

Fare un segno solo sul simbolo della forza politica che sostiene il candidato nel collegio uninominale (o, se il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da una coalizione, sul simbolo di una delle forze politiche che lo sostengono);

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	

COME SI VOTA

L'elettore può:

Fare un segno sia sul nome del candidato nel collegio uninominale sia sul simbolo della forza politica che sostiene il candidato nel collegio uninominale (o, se il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da una coalizione, sul simbolo di una delle forze politiche che lo sostengono).

The diagram illustrates 15 ballot boxes for uninominal candidates, arranged in two columns. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)' and contains a number in a circle and the candidate's name and surname. Boxes 9, 10, and 11 are crossed out with a green X.

Numero	Nome Cognome (Candidato uninominale)
1	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
4	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
5	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
6	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
7	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
8	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
9	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
10	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
11	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
12	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
13	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
14	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
15	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

COME SI VOTA

Non è ammesso il voto disgiunto.

Questo significa che l'elettore non può fare un segno sul nome di un candidato nel collegio uninominale e un altro segno sul simbolo di una forza politica che non lo sostiene, a pena di nullità della scheda;

The diagram illustrates 15 ballot boxes for uninominal candidates, arranged in two columns. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)'. Each box contains a circle with a number and three lines for the candidate's name: '1. Nome Cognome', '2. Nome Cognome', and '3. Nome Cognome'. Boxes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, and 15 are valid. Boxes 5 and 10 are crossed out with a red 'X'. A large red stamp 'VOTO ANNULLATO' is overlaid diagonally across the entire grid.

COME SI VOTA

Se l'elettore fa un segno solo sul nome di un candidato nel collegio uninominale, il suo voto vale automaticamente anche per la forza politica che lo sostiene nel collegio plurinominale, se è una soltanto;

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Se invece il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da una coalizione, il voto viene ripartito tra le forze politiche che compongono la coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nello stesso collegio uninominale (per esempio: se il candidato nel collegio uninominale è sostenuto da due partiti e il partito A ha ottenuto il 40% e il partito B il 60% dei voti espressi a favore della coalizione in quel collegio uninominale, il voto si scinderà virtualmente in 0,4 per il partito A e in 0,6 per il partito B);

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
10	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Se l'elettore fa un segno solo sul simbolo di una forza politica, il voto vale automaticamente anche per il candidato all'uninominale sostenuto da quella forza politica.

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
10	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

COME SI VOTA

In nessun caso può essere espressa una preferenza: le liste dei candidati nei collegi plurinominali sono «bloccate». L'eventuale apposizione di un segno su un nome del listino dei candidati nel collegio plurinomiale comporterebbe l'annullamento della scheda.

V.

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

In caso di pluricandidature:

- il pluricandidato eletto sia nel collegio uninominale sia in uno o più collegi proporzionali viene proclamato eletto nel collegio uninominale;
- il pluricandidato eletto in più collegi plurinominali viene proclamato eletto nel collegio plurinominale in cui il suo partito ha ottenuto la percentuale di voti più bassa.

V.1.

NEI COLLEGI UNINOMINALI

Sia alla Camera, sia al Senato, i seggi assegnati nei collegi uninominali sono attribuiti, in ciascun collegio, al candidato della forza politica o della coalizione che ha ottenuto almeno un voto in più delle altre (anche se la forza politica o la coalizione a cui appartiene non ha superato le soglie di sbarramento previste per i collegi plurinominali).

V.2.

NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Sia alla Camera, sia al Senato, i seggi assegnati nei collegi plurinominali sono attribuiti ripartendoli, proporzionalmente ai voti conseguiti, tra le forze politiche che hanno superato le seguenti soglie di sbarramento:

- nel caso in cui le forze politiche si presentino da sole, esse devono ottenere almeno il 3% dei voti a livello nazionale (o, in alternativa per il solo Senato, il 20% dei voti in una regione);
- nel caso in cui le forze politiche si presentino coalizzate, la coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti a livello nazionale e avere comunque al suo interno una forza politica che ottiene almeno il 3% dei voti a livello nazionale (o, in alternativa per il solo Senato, il 20% dei voti in una regione). Al raggiungimento della soglia di sbarramento di coalizione del 10% contribuiscono sia le liste che superano il 3% dei

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

voti (che accederanno all'assegnazione dei seggi), sia quelle che si collocano tra l'1% e il 3% (che non accederanno all'assegnazione dei seggi, i loro voti essendo così produttivi di seggi a vantaggio delle liste della coalizione che superano il 3%)¹. Non contribuiscono invece al raggiungimento della soglia di sbarramento di coalizione le liste che restano al di sotto dell'1%, i cui voti vanno dunque perduti;

- soglie di sbarramento particolari sono previste per i partiti espressione di minoranze linguistiche specificamente tutelate negli Statuti di regioni speciali².

Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato il 3% dei voti a livello nazionale (o, in alternativa, il 20% in una regione al Senato).

Il riparto proporzionale avviene per la Camera su base nazionale, per il Senato su base regionale, secondo la seguente procedura:

- si stabilisce la «cifra elettorale» di ciascuna coalizione e di ciascuna lista singola, sommando tutti i voti ottenuti a livello nazionale, per la Camera, e a livello regionale, per il Senato;
- si fa la somma delle «cifre elettorali» delle coalizioni e delle liste singole e si divide il totale ottenuto per il numero dei seggi da assegnare (386 alla Camera; quello assegnato a ciascuna regione al Senato³): si ottiene così il «quoziente elettorale»;
- per ciascuna coalizione o lista singola si divide la sua «cifra elettorale» per il «quoziente elettorale», così ottenendo il numero di seggi da

¹ Questo significa – in ipotesi di scuola – che se una coalizione ottiene il 10% dei voti e al suo interno una sola forza politica supera il 3%, tale lista partecipa alla ripartizione dei seggi per il 10%.

² Per accedere alla ripartizione dei seggi, tali partiti devono ottenere il 20% dei voti nella circoscrizione dove si sono presentati o, in alternativa, vincere due collegi uninominali.

³ 14 al Piemonte, 31 alla Lombardia, 1 al Trentino-Alto Adige, 15 al Veneto, 5 al Friuli-Venezia Giulia, 5 alla Liguria, 14 all'Emilia Romagna, 11 alla Toscana, 5 all'Umbria, 5 alle Marche, 18 al Lazio, 5 all'Abruzzo, 1 al Molise, 18 alla Campania, 12 alla Puglia, 6 alla Basilicata, 6 alla Calabria, 16 alla Sicilia, 5 alla Sardegna.

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

assegnare – a livello nazionale, per la Camera, e a livello regionale, per il Senato – a quella coalizione o a quella lista singola (non si contano eventuali decimali);

- i seggi che ancora rimangono da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o alle singole liste secondo l'ordine decrescente dei decimali non considerati nell'operazione precedente (i c.d. «resti»);
- così stabilito quanti seggi spettano a ciascuna forza politica o coalizione nel complesso, si procede:
 - (a) alla Camera a riversare la distribuzione nazionale dei seggi al livello di ogni singola circoscrizione e, di seguito, la distribuzione dei seggi circoscrizionale e a livello dei singoli collegi plurinominali;
 - (b) al Senato a riversare la distribuzione regionale dei seggi a livello dei singoli collegi plurinominali. In ciascuna di queste operazioni, per non alterare la distribuzione nazionale dei seggi ottenuta in precedenza si è costretti a produrre alterazioni irrazionali della distribuzione dei voti a livello di circoscrizione e di collegio ⁴;
- nell'ambito di ogni collegio plurinominali i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine di presentazione nella lista (gli elettori non possono esprimere preferenze).

Poiché in ogni collegio plurinominali si eleggono tra i 3 e gli 8 parlamentari, alla Camera, e tra i 2 e gli 8 parlamentari, al Senato, mentre le forze politiche possono presentare liste con un minimo di 2 e un massimo di 4 candidati, e poiché, inoltre, sono ammesse le pluricandidature, è possibile che una forza politica elegga nel collegio plurinominali più parlamentari di quanti candidati abbia presentato (è il caso dell'«esaurimento della lista» o della «lista incapiente»). In tal caso l'eletto viene individuato:

- anzitutto, proclamando eletti i candidati presentati dalla forza politica negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, iniziando da quello in cui la forza politica ha il «resto» (il decimale del quoziente) più alto rimasto inutilizzato;

⁴ Vedi approfondimento a p. 59-60

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

- se non basta, proclamando eletti i migliori perdenti della forza politica in questione nei collegi uninominali del collegio plurinominali;
- se ancora non basta, proclamando eletti i migliori perdenti della forza politica in questione nei collegi uninominali della circoscrizione;
- se ancora necessario, ma solo alla Camera, proclamando eletti i candidati presentati dalla forza politica nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni;
- in caso di ulteriore incapienza, proclamando eletti i candidati delle eventuali forze politiche della coalizione presentati nel collegio plurinominali originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione.
- nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, ma solo alla Camera, proclamando eletti i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni;
- infine, proclamando eletti i candidati delle eventuali forze politiche della coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni.

In definitiva, la legge prevede una “catena” di slittamenti che, dapprima, esaurisce tutte le candidature possibili per ciascuna forza politica e, di seguito, per tutte le forze politiche dell’eventuale coalizione. L’asimmetria tra Camera e Senato dipende dal fatto che, mentre alla Camera la ripartizione proporzionale avviene a livello nazionale, al Senato la ripartizione proporzionale avviene a livello regionale.

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

Con riguardo alla Camera, una volta effettuata la distribuzione proporzionale dei seggi a livello nazionale, si procede alla distribuzione dei seggi in ciascuna circoscrizione (al Senato la distribuzione proporzionale dei seggi avviene a livello regionale e ogni regione corrisponde a una circoscrizione).

A tal fine si sommano i seggi che ciascuna lista ha ottenuto in ogni circoscrizione e le somme così ottenute vengono raffrontate con la distribuzione nazionale dei seggi. Ne risulterà che alcune liste avranno ottenuto più seggi sulla base della distribuzione circoscrizionale dei seggi di quanti non ne spettino loro sulla base della distribuzione nazionale. Tali liste vengono pertanto chiamate eccedentarie. Altre liste, invece, avranno ottenuto dalla distribuzione circoscrizionale meno seggi di quanti ne spettino loro sulla base della distribuzione nazionale. Tali liste vengono pertanto chiamate deficitarie.

A questo punto, partendo dalla lista maggiormente eccedentaria, si individua la circoscrizione nella quale essa ha ottenuto seggi con il resto peggiore. In questa circoscrizione alla lista eccedentaria viene tolto un seggio, che viene assegnato ad una lista deficitaria (se ce n'è più d'una, il seggio è assegnato alla lista deficitaria con il miglior resto non ancora utilizzato). Si procede in questo modo, finché le liste eccedentarie non abbiano perso tutti i seggi in eccesso e le liste deficitarie non li abbiano corrispondentemente ottenuti, così da far coincidere la distribuzione circoscrizionale dei seggi con quella nazionale. Tale procedimento fa sì che le circoscrizioni dove le liste deficitarie ottengono seggi non dipendono dalla distribuzione dei voti che le stesse hanno ottenuto, bensì dalla distribuzione dei voti delle liste eccedentarie. Sono gli elettori di tali liste, cioè, che determinano la distribuzione dei seggi delle altre liste, sollevando un problema di uguaglianza del voto. Tale procedimento minimizza le ipotesi in cui alcune circoscrizioni perdano seggi rispetto a quelli che sono loro assegnati ai sensi dell'art. 56 della Costituzione (ossia in base alla loro consistenza demografica). Infatti, con tale procedimento, si deroga alla originaria dotazione di seggi garantiti a ciascuna circoscrizione soltanto quando non è possibile effettuare nella stessa circoscrizione il descritto "scambio" di seggi da una lista eccedentaria ad una lista deficitaria. In questo caso marginale, si toglie il seggio alla lista eccedentaria nella circoscrizione dove essa li ha ottenuti con il peg-

gior resto e alla lista deficitaria il seggio è assegnato nella circoscrizione deve essa ha il miglior resto non usato. La prima delle due circoscrizioni perderà, così, un seggio, mentre la seconda ne acquisterà uno.

Una volta effettuata tale distribuzione a livello circoscrizionale per la Camera, si tratta di riversare tali esiti nei collegi plurinominali, sia alla Camera, sia al Senato. Anche qui si procede ad una distribuzione proporzionale collegio per collegio. Si sommano, quindi, gli esiti di tale distribuzione e li si raffrontano con quelli del livello superiore (circoscrizionale alla Camera, regionale al Senato), individuando le liste deficitarie e quelle eccedentarie. In questo caso, però, le liste eccedentarie perdono i seggi in eccesso nei collegi dove li hanno ottenuti con i peggiori resti e quelle deficitarie li ottengono nei collegi dove esse hanno i migliori resti non utilizzati, senza dover effettuare l'operazione di scambio all'interno di un unico collegio come invece avviene con riguardo al riversamento dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale alla Camera.

In questo modo, la distribuzione dei seggi garantirà più facilmente l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista nel collegio deve essa lo ha maggiormente meritato. Tuttavia, molti collegi perderanno un numero anche cospicuo di seggi, determinando una sotto-rappresentazione dei loro elettori, mentre altri collegi ne guadagneranno, producendo una sovra-rappresentazione dei loro (si può calcolare che alcuni collegi potranno guadagnare o perdere anche la metà dei seggi loro assegnati complessivamente).

VI.

**DUBBI DI
INCOSTITUZIONALITA'**

DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA'

La disciplina dettata dalla legge n. 165 del 2017 solleva dubbi di incostituzionalità con riguardo, principalmente, a tre profili.

1.

Il primo profilo riguarda il divieto di voto disgiunto: a fronte di due canali di costruzione della rappresentanza, operanti secondo criteri differenti – l'uno maggioritario e incentrato sui candidati, l'altro proporzionale e incentrato sui partiti –, l'elettore è costretto a esprimersi con un unico suffragio. Ciò gli impedirebbe di esercitare liberamente il proprio diritto costituzionale di voto, dal momento che non potrebbe, qualora lo volesse, sostenere il candidato nel collegio uninominale di una forza politica e scegliere una diversa forza politica nel collegio plurinominale.

2.

Il secondo profilo è legato alla circostanza che gli elettori che hanno votato per il candidato vincente nel collegio uninominale esprimono, di fatto, un voto che vale doppio: perché serve a eleggere il candidato nel collegio uninominale e perché serve a partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi del collegio plurinominale. Il voto di coloro che hanno invece votato candidati perdenti nel collegio uninominale vale solo ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi del collegio plurinominale. In tal modo, l'uguaglianza del voto è rispettata solo "in entrata" (quando, cioè, si vota), non anche "in uscita" (quando, cioè, i voti si trasformano in seggi). Per ovviare a tale possibile vizio di incostituzionalità si sarebbe dovuto prevedere che i voti necessari a vincere il collegio uninominale non potessero essere utilizzati ai fini del riparto proporzionale dei seggi del collegio plurinominale (secondo il meccanismo dello «scorporo»).

3.

Il terzo profilo deriva dall'impossibilità per l'elettore di prevedere con ragionevole certezza quale sarà il candidato che il suo voto contribuirà a eleggere nel collegio plurinominale. Le liste corte e le pluricandidature hanno infatti, come visto, imposto la previsione di un complesso sistema di slittamento per far fronte al rischio delle liste incapienti, con il risultato che non solo l'eletto potrà alla fine venire da un collegio plurinominale diverso, ma addirittura da una diversa circoscrizione.

DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA'

Analoghe conseguenze possono, inoltre, venire dall'intricato meccanismo di riversamento dei seggi dal livello nazionale a quello di circoscrizione e da questo a quello di collegio. Tutto ciò, di nuovo, lederebbe la libertà – e forse anche la personalità – del diritto di voto, perché rende per l'elettore imprevedibili le conseguenze della sua scelta.

COLOPHON

Curatela

Tomaso Montanari, Francesco Pallante, Valentina Pazé

Alle origini dell'astensionismo nella storia della Repubblica Italiana

Paul Ginsborg

Articolo 4

Francesco Pallante

Articolo 9

Tomaso Montanari, Salvatore Settis

Articolo 11

Roberta De Monticelli

Articolo 21

Sandra Bonsanti, Elisabetta Rubini

Articolo 41

Valentina Pazé

Articolo 53

Francesco Pallante

XII disposizione transitoria e finale

Sergio Labate

La nuova legge elettorale

Francesco Pallante, Lorenzo Spadacini

Grafica

Giulio Gonella

